PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

Art. unico

E' fissato al 31 dicembre 1956 il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato con le leggi 11 gennaio 1950, n. 22, 1 marzo 1952, n. 113, e 1 dicembre 1953, n. 900.

Versione in vigore dal 2 settembre 1955, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie
Estremi	Legge 4 agosto 1955, n. 688
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-di-ultimazione-dei-lavori-di-cui-all-art-2-del-1955/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it